DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 5

Norma transitoria in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Estremi	Legge 9 ottobre 2026, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del/art-5-norma-transitoria-in-materia-di-esonero-dalla-raccolta-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it